

LA FIGURA DEL RESPONSABILE TECNICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI A CONFRONTO CON QUELLA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO ADR. ASPETTI SIGNIFICATIVI ED INNOVAZIONI NELL'ANALISI DELLA SICUREZZA NEI TRASPORTI E NELLA VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI INCIDENTALI

M. Morretta*, F. Vitale**, A. Guarguaglini**

* Settori Ambiente e Formazione di Sintesis S.r.l. – Via M.L. King, 57100 Livorno

** Studio di consulenza in materia di sicurezza e ambiente – Via Grande, 129 – 57123 Livorno

Sommario

La pianificazione del trasporto in sicurezza di rifiuti pericolosi deve necessariamente fare riferimento a due normative: il D.Lgs. 22/97, relativamente alla gestione dei rifiuti, e l'accordo ADR, che riguarda il trasporto delle merci pericolose. Il parallelismo in cui queste due normative si muovono evidenzia spesso difficoltà nell'integrazione delle prassi operative.

La pianificazione del rispetto delle normative è affidata alle figure tecniche di riferimento in esse indicate: il Responsabile Tecnico, per quanto riguarda la gestione del rifiuto e il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, qualora il rifiuto sia anche identificato come merce pericolosa.

Dall'analisi comparativa dei compiti e delle attribuzioni delle due figure, anche se afferenti a diversi ambiti normativi, si evince che essi condividono gran parte delle competenze e gli strumenti tecnici di pianificazione e di intervento. In particolare risulta strategico in entrambe le figure la pianificazione delle attività attraverso la costante applicazione della valutazione dei rischi nelle diverse configurazioni di trasporto.

Elementi di diversità, invece, possono essere riferibili ai profili di responsabilità che le normative differentemente attribuiscono alle due figure.

Analisi della figura del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti

La normativa relativa alla gestione dei rifiuti prevede, come elemento di base, la condivisione delle responsabilità su tutti i soggetti che partecipano alle varie filiere di gestione del rifiuto stesso. Ciò, di fatto, si esplicita nella richiesta, da parte del legislatore, affinché nell'attività di gestione siano presenti specifiche competenze poste a carico di un soggetto in possesso di accertata e sperimentata capacità tecnica: il responsabile Tecnico (RT). A tutt'oggi, tale figura, benché di fondamentale importanza nel meccanismo legislativo e nella corretta conduzione di attività di gestione rifiuti, assume nelle sue competenze e attribuzioni contorni spesso poco definiti. Tale indeterminazione assume caratteri di criticità in un settore ove la norma di riferimento risulta severa e stringente. Pertanto, si ritiene utile fornire un panorama della figura del Responsabile Tecnico per quanto possibile completa e comprensiva delle complessità che inevitabilmente tale ruolo comporta attraverso l'analisi della normativa specifica e della prassi comune.

La figura del Responsabile Tecnico viene menzionata per la prima volta nel D.M. Ambiente 324/1991 (ora abrogato), istitutivo dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; tale norma, al punto 6 dell'articolo 10, prescriveva che le imprese richiedenti l'iscrizione all'Albo dovessero nominare e comunicare allo stesso Albo almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti professionali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. In tale sede normativa non venivano affatto specificati i compiti o le attribuzioni specifiche riferibili al Responsabile Tecnico. Le cose non migliorano con il successivo D.M. Ambiente 406/1998 (il quale ha abrogato il D.M. 324/1991) con il quale il legislatore ha introdotto, fra i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dalle imprese richiedenti l'iscrizione all'Albo, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici (art. 11, lettera a). Quest'ultima deve risultare da: idoneo titolo di studio; esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione; partecipazione ad appositi corsi di formazione.

Il primo riferimento specifico ai compiti del Responsabile Tecnico è dato solo nella Direttiva del Comitato nazionale dell'Albo n.2866/1999, la quale indica come Responsabile Tecnico il *“responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati”*. Un secondo riferimento, intervenuto successivamente, è la deliberazione n. 3/1999. Con tale documento, il Comitato Nazionale dell'Albo ha dato un primo accenno alle conoscenze di base richieste per un Responsabile Tecnico, con riferimento a ciascuna delle otto diverse categorie di iscrizione all'Albo, definendo i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la qualificazione professionale dei soggetti che intendono svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico. In tale sede vengono individuati, altresì, i requisiti minimi (titolo di studio e esperienza pregressa maturata) per assumere la relativa funzione (tabella B allegata alla deliberazione). Un terzo elemento significativo è dato dalla successiva Delibera del Comitato n.4/2000, nell'articolo 2 della quale relativamente alle *“attribuzioni del Responsabile Tecnico”*, si specifica che: *“il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella perizia medesima in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico. Il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale rappresentante dell'impresa e alla sezione regionale dell'albo dell'eventuale inidoneità dei veicoli”*.

Dall'analisi degli elementi fin qui messi a disposizione dalla normativa e qui raccolti deriva un profilo professionale impegnativo sia per le attribuzioni, in verità assai generiche e onnicomprensive, che per le relative competenze richieste. In primis, si nota come l'incipit della definizione faccia riferimento ad una figura dirigenziale, la quale, con l'attribuzione di responsabilità nelle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale, si deve rendere garante per l'attività per cui espleta il ruolo di Responsabile Tecnico del rispetto delle norme ambientali e sanitarie. Sarà quindi compito del Responsabile Tecnico scegliere gli strumenti di lavoro, pianificare le procedure operative e amministrative sfruttando la sua specifica competenza tecnica di settore, oltre che scegliere –e formare- le risorse umane da dedicare all'attività di gestione rifiuti. La citazione del rispetto delle norme sanitarie, oltretutto di quelle ambientali, suggerisce che il Responsabile Tecnico estenda la sua posizione di garanzia anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro, andando a intersecare sicuramente alcuni compiti di promozione della prevenzione tipici del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In secundis, la definizione attribuisce l'ulteriore onere al Responsabile Tecnico della qualità del prodotto e della prestazione realizzata. Con riferimento all'interpretazione odierna del termine *qualità* e richiamando la filosofia delle norme di settore è lecito presumere che lo stesso termine, riferito al prodotto e alla prestazione, sia di fatto un rafforzativo del fatto che la gestione dei rifiuti debba svilupparsi sia nel rispetto delle leggi (duty diligence) sia, più in generale, attraverso un sistema di gestione organizzato e finalizzato alla

soddisfazione dei soggetti committenti e, in un'ottica ambientale, orientato alla diminuzione del possibile impatto ambientale.

Dal fatto che l'art. 2 del D.Lgs. 22/97 richiama ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione, è rilevante che il Responsabile Tecnico debba *qualificare* i suoi committenti e fornitori sulla base degli elementi di legge (iscrizioni agli albi, autorizzazioni, ecc.) e di affidabilità.

Se la normativa richiede che i compiti da svolgere siano sviluppati a fronte di una competenza tecnica specifica, tali considerazioni possono essere avallate dalla lettura dei contenuti minimi dei corsi di formazione per responsabili. Nel modulo base, propedeutico a tutte le specializzazioni previste dall'Albo, si ritrovano i concetti generali tecnici (tecniche di recupero, smaltimento, pianificazione e gestione dei rifiuti, ecc.), legislativi e giuridici (quadro della normativa ambientale, legislazione dei rifiuti, sicurezza del lavoro, quadro delle responsabilità e competenze) e, anche se in maniera piuttosto blanda, gestionali (Emas, Ecolabel, ecc.); nei moduli di specializzazione, inoltre, si ritrovano quasi esclusivamente riferimenti tecnici specifici di categoria e richiami, maggiormente puntuali, alle conoscenze nel campo dell'igiene e sicurezza del lavoro e all'analisi e pianificazione del rischio ambientale.

Il trasporto dei rifiuti e le norme ADR

Uno dei crucci ormai classici per il Responsabile Tecnico è il trasporto dei rifiuti. A fronte delle procedure amministrative dettate dal D.Lgs. 22/97, vi è da considerare la presenza della normativa tecnica di settore, votata in particolar modo alla prevenzione ai fini della sicurezza nel trasporto di merci pericolose su strada e sostanziata dall'accordo ADR. Quest'ultimo, facendo specifico riferimento al trasporto delle merci pericolose, si pone, di fatto, trasversalmente nel mondo dei rifiuti.

L'integrazione tra le due norme non è sempre agevole e tale difficoltà risiede principalmente nella diversa concezione presente nella definizione di pericolosità del carico da trasportare. Per quanto riguarda l'ADR, la pericolosità del carico è data da precise caratteristiche fisico-chimiche della sostanza trasportata, mentre per la normativa dei rifiuti la pericolosità è, in maniera più estesa, riferita anche all'uso che si è fatto ed alla provenienza di tale sostanza. Risulta palese, quindi, la differente impostazione delle due norme. Infatti, l'ADR viene strutturato su criteri e meccanismi di riconoscimento e classificazione della merce pericolosa assolutamente sistematici e oggettivi, mentre la normativa dei rifiuti soffre di una intrinseca soggettività già nella sola definizione di rifiuto.

Le due norme camminano parallele e, ad oggi, solo timidi – e non ufficiali – tentativi di coordinamento sono stati fatti. Come risultato, non essendo possibile un parallelismo diretto tra pericolosità della merce e del rifiuto, è possibile che un rifiuto non pericoloso debba riconoscersi nell'ADR e, quindi, soggiacere alle norme tecniche specifiche riguardanti il trasporto carico e scarico di merci pericolose.

E' altresì possibile che un rifiuto pericoloso non rientri nell'ambito di classificazione di merce pericolosa ai sensi dell'ADR.

Il vero pericolo è che quest'intreccio di norme non vada a favore della chiarezza del soggetto deputato alla classificazione del rifiuto, il produttore/detentore, figura per cui non è richiesta nessuna competenza specifica e che è indicato dalla normativa come la figura che decide, in una posizione di garanzia spesso non facile da sostenere, la natura del rifiuto e, quindi, tutto il processo di gestione a valle della produzione dello stesso. E' quindi auspicabile che, invece di vincolare la questione alla competenza o alla diligenza di chicchessia, vengano individuati strumenti sistematici di corrispondenza tra la normativa dei rifiuti e l'ADR. Infatti, il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti attribuisce il codice al rifiuto in base al comparto, industriale o civile, di provenienza, permettendo di individuare la singola attività che ha prodotto il rifiuto, ed assegnando ex lege la eventuale corrispondente caratteristica di pericolosità sulla base della conoscenza pregressa della attività individuata.

Su tali basi potrebbe essere possibile, anche se non immediato, poter riconoscere gli eventuali codici rifiuto che, indipendentemente dalla caratteristica di pericolosità, presentano problematiche per il trasporto, assegnando per essi la loro classificazione secondo il nuovo regolamento ADR. Dunque è opportuno puntualizzare le principali caratteristiche di innovatività dell'ultima edizione del regolamento ADR

Il nuovo ADR

L'«European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road», meglio conosciuto con la sigla ADR, risale ormai al 30 settembre 1957 e dalla sua entrata in vigore ha conosciuto già vari aggiornamenti al progresso tecnico. Gli aggiornamenti in particolare riguardano le norme tecniche dell'accordo stesso, ovvero gli Allegati A e B, che costituiscono il primo riferimento

normativo fondamentale per chiunque gestisca un'attività attinente merci pericolose. E' infatti la conformità alle disposizioni contenute in essi che rende una merce pericolosa ammissibile al trasporto. Il più recente adeguamento al progresso tecnico, detto anche *ADR Ristrutturato*, è stato emesso nel 2001 e, rispetto ai precedenti interventi aggiornativi, presenta delle novità sostanziali, tanto da dover reimpostare quasi ex novo l'approccio alle problematiche relative al trasporto, carico e scarico delle merci pericolose.

In realtà, l'aggiornamento risponde ad un'esigenza precisa che da più parti era emersa, e cioè quella di rendere il testo, di per sé decisamente ampio ed estremamente analitico, più agevole e comprensibile e soprattutto di permetterne una consultazione ed un utilizzo facile ed efficace. Il legislatore ha optato così per un approccio che partisse dalla singola sostanza per risalire a tutte le disposizioni ad essa collegate. La differenza rispetto alla precedente edizione è evidente immediatamente dalla struttura del testo e dalla presenza, al paragrafo 3.2.1, di una grande tabella a 20 colonne, la tabella A, che costituisce una sorta di compendio di tutto l'accordo.

La tabella si può considerare il "cuore" dell'ADR: le 20 colonne elencano non solo il numero UN, la classificazione, il Numero di Identificazione del Pericolo (NIP) e l'etichettatura da adottare, ma anche, in codice, le disposizioni particolari riguardanti la materia stessa, il modo di trasporto, l'imballaggio, le esenzioni (se ci sono), i divieti di carico o imballaggio in comune e disposizioni specifiche per il trasporto in cisterne.

In questo modo risulta molto più agevole l'applicazione e la verifica delle disposizioni normative per ogni merce pericolosa.

Anche soltanto un'occhiata superficiale alla Tabella A ci permette di scoprire altre novità nel nuovo ADR. Innanzitutto la nuova classificazione delle merci pericolose: pur rimanendo le 13 Classi, all'interno di ciascuna Classe gli ordinali in cui erano precedentemente suddivise, vengono sostituiti da lettere maiuscole che individuano in modo più attinente le effettive caratteristiche di pericolosità delle sostanze; si adottano inoltre 3 gruppi di imballaggio. Poi, guardando alla testa di ogni colonna della tabella A, troviamo il paragrafo di riferimento che permette di decodificare le istruzioni contenute in tale colonna. E scopriamo così che il nuovo ADR è suddiviso in 9 parti, suddivise a loro volta in capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, e così via. Scompaiono in questo modo i marginali, che caratterizzavano la struttura delle edizioni precedenti.

L'intento di realizzare un documento di più agevole consultazione è realizzato infine attraverso un esteso e completo indice alfabetico delle definizioni e dal raggruppamento delle disposizioni secondo un criterio logico per applicazione o argomenti.

Analisi della figura del Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose

La figura del Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose viene definita dal Decreto Legislativo n. 40 del 2000. In particolare, l'articolo 4 del suddetto decreto elenca gli obblighi del Consulente, identificandoli essenzialmente in tre grandi attività.

Innanzitutto, il Consulente ha l'obbligo della verifica delle prassi e delle procedure aziendali relative a carico, scarico e trasporto di merci pericolose; in secondo luogo, sulla base di tale verifica, egli deve redigere annualmente una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Tale relazione deve essere consegnata al "*Capo dell'impresa*" entro il 31 dicembre di ogni anno ed è essenzialmente un documento interno all'azienda, anche se deve essere messo a disposizione dell'autorità preposta al controllo nel caso di una specifica richiesta in tal senso.

Un ulteriore compito del Consulente è la redazione di una relazione quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente.

In tal caso il Consulente deve effettuare una analisi sia delle cause che hanno portato al verificarsi dell'evento sia delle relative conseguenze.

Tale documento dovrà essere redatto in due copie da inviare una al capo dell'impresa e l'altra al Ministero dei trasporti, per il tramite dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti di competenza. E' importante sottolineare, in questo caso, il carattere di ufficialità della relazione di incidente.

Il paragrafo 1.8.3 del nuovo ADR, di fatto, nell'elencare le caratteristiche del Consulente, pur lasciando spazio alla legislazione nazionale dei singoli Paesi aderenti, ribadisce come il compito essenziale sia quello di facilitare lo svolgimento delle attività secondo le disposizioni ADR e nel modo più sicuro possibile, con ogni azione e mezzo appropriato. Il regolamento ed il Decreto Legislativo concordano

anche nell'indicazione del dettaglio delle prassi e procedure da esaminare. Senza la pretesa di elencarle tutte, possiamo qui nominarne alcune, che ci permettono di sviluppare alcune considerazioni.

In particolare, il Consulente deve controllare la gestione dell'identificazione delle merci pericolose trasportate, dell'acquisto dei mezzi e dell'equipaggiamento necessario, della formazione del personale, della gestione delle emergenze, delle misure preventive e correttive, della documentazione di bordo, ecc... Naturalmente, è compito specifico del Consulente verificare la presenza ed il rispetto di procedure o prassi relative alle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.

Come risulta evidente, il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose deve avere uno sguardo ampio sulla globalità delle operazioni aziendali per coglierne l'incisività sulla conformità alla normativa ADR.

Al proposito, dall'analisi del D.Lgs. 40/2000, risulta che allo stesso consulente competono specifiche conoscenze tecniche che dipendono dal tipo di merce pericolosa trasportata dall'azienda. Non a caso il certificato di formazione professionale per svolgere questo importante ruolo viene rilasciato unicamente a seguito di un esame organizzato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Inoltre lo stesso certificato di formazione è valido esclusivamente per le classi di pericolosità e per le modalità di trasporto (stradale o ferroviario) per le quali il candidato ha svolto test specifici.

Nel caso di un'azienda produttrice/detentrica di rifiuti, lo sguardo globale deve riuscire ad integrare le indicazioni provenienti dalla norma ADR (di cui egli ha competenza specifica) con la normativa sui rifiuti e questo diventa operazione non semplice, date le differenze di impostazione descritte precedentemente. La stessa verifica di procedure di per sé poco complesse, come la predisposizione della documentazione di bordo o dell'etichettatura della merce, può risultare dunque oggetto di un'azione più impegnativa volta a stabilire come le indicazioni contenute nelle due normative in esame possano integrarsi. Tutto ciò carica il Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose di tale azienda della responsabilità professionale di conoscere ed applicare le norme dei rifiuti, sebbene la sua preparazione specifica sia altra.

Similitudini tra le due figure

Dopo aver tratteggiato i profili delle figure del Responsabile Tecnico e del Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose è possibile sviluppare alcune considerazioni sulla loro posizione e sull'operato che entrambe esplicano in un'azienda che effettua la gestione di rifiuti i quali siano identificabili anche come merce pericolosa.

Sebbene le due figure vengano create in ambiti normativi diversi, risulta abbastanza chiara la condivisione degli obiettivi e, in massima parte, degli strumenti decisionali e gestionali a loro disposizione.

Nonostante che uno venga indicato come Responsabile e l'altro solo come Consulente, entrambe le figure hanno il compito di favorire, attraverso le loro scelte tecniche e gestionali, il rispetto delle leggi e la salvaguardia delle risorse umane e ambientali. Infatti essendo richiesto al Consulente di garantire la sicurezza nel trasporto della merce pericolosa, egli non potrà *suggerire* al titolare scelte operative che possano compromettere, direttamente o indirettamente, la salvaguardia dell'ambiente o la sicurezza di cose e persone.

Parimenti, il Responsabile Tecnico ha per propria natura *diretta competenza* sulle scelte tecniche e gestionali, in riferimento alla normativa sui rifiuti, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa stessa e, quindi, la completa salvaguardia dell'ambiente, come specificato fra le finalità riportate all'articolo 2 del D.Lgs. 22/97.

Un ulteriore ambito di similitudine fra le due figure citate è quello relativo agli strumenti operativi a loro disposizione per il raggiungimento degli obiettivi. In particolare, l'analisi del rischio, il controllo sistematico sull'idoneità dei beni strumentali e la idoneità delle risorse umane impiegate nell'attività di gestione del rifiuto.

Responsabilità connesse al ruolo di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti

E' da tempo oggetto di vasto dibattito giurisprudenziale la distribuzione di responsabilità all'interno dell'impresa. Non sfugge a tale indeterminazione la posizione del Responsabile Tecnico che, per il fatto di possedere attribuzioni e competenze piuttosto generali, rende difficile l'inquadramento dei contorni delle sue responsabilità, anche a fronte della compresenza di tale figura con quella del titolare dell'impresa. Ci si domanda se la responsabilità per situazioni penalmente rilevanti debba sempre e comunque far capo al titolare dell'impresa o se il Responsabile Tecnico si ponga come più credibile alternativa.

Innanzitutto, appare evidente che il Responsabile Tecnico non sia una figura estemporanea, bensì si presenti necessariamente come professionista in grado di fornire organizzazione e soluzioni tecniche adeguate. Tale figura specializzata viene richiesta dalla normativa a fronte di una possibile carenza di conoscenze specifiche da parte del titolare dell'impresa che qualifica la propria attività attraverso la nomina di una persona adeguatamente preparata in merito. Da ciò può derivare che il Responsabile Tecnico si pone come soggetto garante, e quindi direttamente responsabile –civilmente e penalmente–, in misura relativa alle sue attribuzioni e competenze che, come già detto, appaiono purtroppo in alcuni tratti non precisamente delineate. E' comunque possibile sostenere, quindi, che il titolare dell'azienda si pone come responsabile per tutte le attività (decisionali e operative) poste a valle del processo decisionale e pianificatorio del Responsabile Tecnico, così come si pone in concorso di responsabilità in caso di ingerenza sull'operato di competenza del tecnico; avendo facoltà di nomina, il titolare sarà soggetto ai reati di carattere più generale di *culpa in eligendo* e in *vigilando*, laddove la vigilanza è intesa commisurata alle conoscenze richieste dalla funzione del titolare stesso in azienda.

A questo proposito, si sottolinea come alcune sentenze della Corte di Cassazione individuino i compiti - e quindi le conseguenti responsabilità per atti omissivi o commissivi - del Responsabile Tecnico non in conseguenza di una delega di funzioni da parte del titolare dell'impresa ma intrinseci nella figura stessa; questo significa che il Responsabile Tecnico, di norma, per poter operare non necessiterà di un atto formale di delega. E' possibile, inoltre, che il titolare voglia o abbia necessità di attribuire al Responsabile Tecnico oltre al potere decisionale anche, in tutto o in parte, quello operativo, p.e. delegando poteri di spesa e quindi di intervento diretto. In questo caso, il Responsabile Tecnico estenderà la propria area di intervento e, quindi, la sua responsabilità personale. E' buona prassi, soprattutto nelle attività complesse e articolate, che le figure aziendali operino tutte con deleghe scritte, aventi la finalità di rendere chiara e inequivocabile la distribuzione delle attribuzioni e delle competenze dei vari attori aziendali. Tale delega dovrà essere rispettosa delle attribuzioni generali di legge che comunque, indipendentemente da scritture private in essere, per la loro inalienabilità rimangono in capo al titolare dell'impresa.

Responsabilità connesse al ruolo di Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose

Il principale compito del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose è quello di garantire il massimo standard di sicurezza nel trasporto con il fine ultimo della salvaguardia dell'ambiente, delle persone e delle cose.

Le responsabilità a carico del Consulente sono duplici: in primo luogo a titolo preventivo, ovvero per prevenire l'accadimento di potenziali incidenti durante le fasi di carico, scarico e trasporto, ed in secondo luogo a titolo di analisi delle cause di eventi incidentali già accaduti.

Come detto sopra tali compiti si esplicitano nella redazione di due distinti documenti, il primo ha carattere di periodicità, mentre il secondo viene redatto esclusivamente a seguito del verificarsi di un evento incidentale.

Entrambe le responsabilità a carico del Consulente per il trasporto delle merci pericolose sono sanzionate a livello amministrativo con sanzioni che possono raggiungere i 6.000,00 euro.

Tali sanzioni sono comminate nel caso di omissione nella redazione sia della relazione annuale sia della relazione di incidente. In misura minore il citato D.Lgs. 40/2000 prevede sanzioni anche per la mancata consegna delle relazioni al capo dell'impresa o per l'omessa trasmissione della relazione di incidente al Ministero dei trasporti.

Non vi sono però riferimenti ad eventuali responsabilità di tipo penale a carico del Consulente.

Facciamo notare che, a differenza di quanto accade per la gestione dei rifiuti, non vi sono dubbi che la responsabilità civile e penale della corretta osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose è unicamente del capo dell'impresa stessa, come citato esplicitamente all'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 40/2000.